



I.C. VIA MICHELI
Via P. A. Micheli, 21
00197 ROMA - X Distretto

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

SOMMARIO

<i>PARTE I GLI ORGANI COLLEGIALI</i>	<i>3</i>
<i>PARTE II CRITERI DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA</i>	<i>7</i>
<i>PARTE III NORME COMPORTAMENTALI</i>	<i>8</i>
<i>PARTE IV USO DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE SCOLASTICHE</i>	<i>11</i>
<i>PARTE V VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE (C.M. 291 DEL 14/10/92)</i>	<i>13</i>
<i>PARTE VI CRITERI GENERALI SULLA PROGRAMMAZIONE</i>	<i>14</i>
<i>PARTE VII STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI (D.P.R. 249/98)</i>	<i>14</i>
<i>PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA' (ART.3 D.P.R. 235/07)</i>	<i>14</i>
<i>PARTE VIII ACCESSO AI DOCUMENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (LEGGE N. 241/90)</i>	<i>15</i>
<i>PARTE IX FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI</i>	<i>16</i>
<i>PROCEDURA RECLAMI</i>	<i>16</i>
<i>ALLEGATI</i>	<i>17</i>

PREMESSA

Il presente regolamento si propone di essere uno strumento di sintesi e di guida per il buon funzionamento dell'Istituto; richiamandosi alla normativa vigente cerca di fissare delle regole interne certe e vincolanti, armonizzando i diritti e i doveri per tutte le componenti che agiscono nella scuola.

Soggetto primario di tale regolamento è l'alunno che è parte integrante della comunità scolastica, di cui è insieme produttore, utente e valore.

La partecipazione della comunità educante: Docenti, Non Docenti, Genitori alla vita della scuola, si realizza attraverso gli organi collegiali, condivisione degli ideali educativi e rispetto nei confronti del progetto educativo.

Il regolamento è approvato a maggioranza assoluta dal Consiglio di Istituto, può essere modificato dal Consiglio stesso validamente convocato.

PARTE I **GLI ORGANI COLLEGIALI**

Art. 1 Consiglio di interclasse

Fanno parte del consiglio di interclasse, oltre ai docenti, un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti a ciascuna sezione o classe.

Gli incontri possono essere per sezioni o classi parallele, per ciclo nella scuola elementare o per plesso in funzione dell'ordine del giorno da trattare.

E' presieduto dal Dirigente Scolastico o in sua assenza, da un docente delegato dal Dirigente Scolastico, mentre la funzione di segretario spetta sempre ad un docente del Consiglio stesso.

Si riunisce in ore non coincidenti con l'orario di lezione, dopo aver considerato le esigenze dei componenti.

Il Consiglio di interclasse è convocato dal Presidente (Dirigente Scolastico) o dalla metà dei suoi membri, almeno ogni 2 mesi in base ai criteri deliberati dal Collegio Docenti e alle necessità che si verificheranno nel corso dell'anno scolastico.

L'avviso di convocazione deve essere notificato almeno 5 giorni prima della data della riunione indicando gli argomenti da trattare.

Il verbale sarà prodotto in Direzione entro 5 giorni dalla seduta.

Il Consiglio di Interclasse ha il compito di:

- 1.** formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica;
- 2.** agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti e genitori;
- 3.** promuovere il coordinamento didattico, i rapporti interdisciplinari, nonché la verifica dell'andamento generale dell'attività educativa.

Per problematiche generali può essere convocata l'assemblea dei genitori di classe o di interclasse.

Art. 2 Il Rappresentante dei Genitori

Il Rappresentante dei Genitori è eletto con votazione a scrutinio segreto tra i genitori di ciascuna classe riuniti in assemblea, entro il mese di Ottobre di ogni anno scolastico nella data stabilita dal Dirigente Scolastico. Ha funzioni di coordinamento e di raccolta delle proposte e delle problematiche di interesse generale tra i genitori della classe e di raccordo con la componente docente e la Dirigenza.

Inoltre è di supporto agli Insegnanti per tutta la parte organizzativa.

E' membro di diritto del Consiglio di Interclasse.

Può richiedere la convocazione dell'assemblea di classe.

Art. 3 Collegio Docenti

Il Collegio docenti è composto dai docenti dell'Istituto e presieduto dal Dirigente Scolastico.

Si riunisce su convocazione del Dirigente Scolastico o su richiesta di un terzo dei suoi componenti almeno una volta al trimestre o quadrimestre.

Svolge le funzioni previste dalla normativa vigente e in particolare:

- a) programma l'azione educativa e didattica, adeguando i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali;
- b) formula proposte al Dirigente Scolastico circa la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto;
- c) provvede all'adozione dei libri di testo;
- d) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti;
- e) programma ed attua le iniziative di sostegno degli alunni portatori di handicap;
- f) redige il Programma dell'Offerta Formativa (P.O.F.)

Art. 4 Il Consiglio di Istituto

La Composizione

Il Consiglio di Istituto è composto secondo la normativa di riferimento, che attualmente prevede la partecipazione del Dirigente Scolastico, di 8 docenti, di 2 persone facenti parte del personale A.T.A e di 8 genitori.

E' presieduto da uno dei membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori e viene eletto anche un vicepresidente.

La Convocazione

La prima convocazione del Consiglio di Istituto è disposta dal Dirigente Scolastico, il quale presiede l'adunanza fino a quando non sia stato eletto il Presidente.

Successivamente il Consiglio è convocato dal Presidente su sua iniziativa o su richiesta di:

- Dirigente Scolastico
- Giunta esecutiva
- Almeno 6 eletti nel Consiglio di Istituto

La convocazione deve avvenire in forma scritta, o telefonicamente, almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione; solo in presenza di motivi di necessità e/o urgenza tale termine è ridotto a 48 ore.

L'avviso di convocazione, affinché sia valida la discussione e le relative delibere, deve contenere gli argomenti all' O.d.G. e la relativa documentazione dovrà essere consultabile in Segreteria.

Gli avvisi di convocazione devono essere affissi in ogni plesso in appositi spazi.

Le Sedute

Le sedute si tengono in orario extrascolastico, compatibilmente con le esigenze delle varie componenti.

Si ritengono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei membri eletti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni sono pubbliche senza diritto di parola agli intervenuti (art. 5 l. 748/77).

Non è ammessa la partecipazione del pubblico nel caso in cui gli argomenti all'ordine del giorno coinvolgano singole persone.

Per l'esame di problemi specifici possono essere invitati a partecipare con diritto di parola i rappresentanti di classe, i rappresentanti del Comitato Genitori, delle varie Commissioni ed enti o forze operanti a livello di Istituto.

Possono altresì partecipare ai lavori, con funzione consultiva, esperti rappresentanti di enti locali e di quartiere, delle forze sociali e culturali.

La funzione di segretario e la conseguente verbalizzazione viene svolta da ogni membro, a rotazione. Gli interventi, le proposte e le deliberazioni devono essere trascritte in modo sintetico, ma chiaro.

L'avente diritto che desideri la verbalizzazione completa del suo intervento, dovrà consegnarlo per iscritto al segretario prima della fine della seduta.

Il Presidente del Consiglio di Istituto

Il presidente del Consiglio di Istituto resta in carica per la durata prevista dall'organo stesso.

La revoca del Presidente può essere richiesta, per gravi motivi, da 1/3 dei consiglieri che richiederanno la convocazione del Consiglio di Istituto in seduta straordinaria non pubblica con il solo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente sarà revocato se, da votazione palese, risulterà sfiduciato da una maggioranza qualificata dei 2/3 del Consiglio stesso.

Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

- convoca, presiede e coordina il Consiglio;
- autentica, con la propria firma, i verbali delle adunanze redatti dal segretario su un registro a pagine precedentemente numerate;
- verifica, periodicamente, l'attuazione degli interventi operativi decisi nella/e seduta/e precedente/i e delle evasioni delle richieste di competenza dell' Istituto provenienti dagli altri Organi collegiali.

Le Commissioni

Il Consiglio di Istituto può istituire alcune commissioni con il compito di esaminare particolari materie e relazionarle al Consiglio per la successiva discussione e deliberazione.

Le Commissioni sono composte da almeno un rappresentante per ogni componente del Istituto e con l'eventuale partecipazione di esperti per le materie di rispettiva competenza, tenuto conto delle esigenze di funzionalità delle commissioni stesse

La composizione delle commissioni può essere rinnovata ogni anno e si ritengono costituite fino ad esaurimento della delega loro assegnata.

Le Competenze del Consiglio di Istituto

- elabora ed adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento;
- approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- elegge al suo interno i componenti della Giunta esecutiva.

Ha inoltre potere deliberante, fatte salve le competenze degli altri organi collegiali, su:

- adozione del regolamento interno del Istituto;
- adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali e locali;
- criteri generali per la programmazione educativa;
- criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, extrascolastiche, interscolastiche, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
- criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad essa dei singoli docenti;
- adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle specifiche attività ambientali;
- criteri generali relativi al coordinamento organizzativo dei consigli di interclasse e di classe.

Per le attività negoziali le competenze del Consiglio di Istituto sono quelle stabilite dagli artt.33-34 del D.M.44/2001.

Decadenza

I membri eletti che non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive, decadono dalla carica e vengono sostituiti sulla base della graduatoria dei non eletti.

Per giustificato motivo si intende comunicazione scritta, verbale o telefonica rivolta alla Direzione Didattica o al Presidente del Consiglio di Istituto prima della riunione stessa.

Decadono automaticamente dalla carica con decorrenza 1 settembre i genitori che nell'anno scolastico non abbiano figli che frequentano scuole dell' Istituto.

Art. 5 Giunta esecutiva

La Composizione

La Giunta esecutiva è composta da rappresentanti di tutte le componenti ovvero :

- dal Dirigente Scolastico che ne è di diritto il presidente ed ha la rappresentanza dell' Istituto;
- dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), membro di diritto, che svolge altresì le funzioni di segretario;
- da 1 docente eletto nell'ambito dei docenti facenti parte del Consiglio di Istituto;
- da 2 genitori eletti nell'ambito dei genitori facenti parte del Consiglio di Istituto;
- da 1 persona facente parte del personale A.T.A. eletta nell'ambito degli eletti al Consiglio di Istituto.

La Convocazione

La Giunta esecutiva è convocata dal Presidente e si intende validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti.

Le Competenze

- predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- prepara, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso, i lavori del Consiglio di Istituto.

Art. 6 Assemblee dei genitori

Assemblea di sezione o di classe

Il rappresentante di classe può richiedere alla Direzione Didattica la convocazione di un'assemblea dei genitori della sezione o della classe da svolgersi nei locali dell'Istituto, concordando con la Direzione stessa la data, l'orario e gli argomenti da trattare.

L'assemblea sarà presieduta dal rappresentante stesso e si terrà fuori dall'orario delle lezioni.

Il Dirigente Scolastico autorizza la convocazione.

Della riunione sarà redatto apposito verbale a cura del rappresentante di classe che lo consegnerà in Direzione entro 7 giorni.

L'assemblea è aperta a tutte le componenti con diritto di parola.

Assemblea di Istituto

L'assemblea che riunisca i genitori dell' Istituto, da svolgersi nei locali dell' Istituto, è convocata su richiesta scritta alla Direzione Didattica da parte di 200 genitori, deve tenersi al di fuori dell'orario di lezione e la richiesta deve indicare la data, il luogo e gli argomenti da trattare.

L'assemblea è aperta a tutte le componenti con diritto di parola, si ritiene validamente costituita con la presenza di almeno 100 genitori ed è presieduta da un genitore eletto dall'Assemblea. Della riunione sarà redatto apposito verbale che sarà consegnato in Direzione entro 7 giorni. Il Dirigente Scolastico autorizza la convocazione.

PARTE II **CRITERI DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA**

Il Dirigente Scolastico indice annualmente assemblee informative/orientative per i genitori che si apprestano ad iscrivere i propri figli alle scuole dell' Istituto.

Art. 7 Criteri di ammissione – Criteri di precedenza in caso di eccedenza di iscrizioni

La famiglia ha facoltà di scegliere fra le diverse Istituzioni che erogano il servizio scolastico sul territorio.

In caso di eccedenza gli alunni sono inseriti in una graduatoria formata con i punteggi sotto elencati.

A parità di punteggio prevarrà la vicinanza chilometrica, calcolata come al punto A; in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.

A. Alunni residenti nel bacino d'utenza dell'Istituto: Alunni residenti entro 1000 metri dai plessi di via Micheli 21, via Flaminia 225 e via Venezuela 33 (distanza calcolata con Google maps - percorso a piedi);	8
A1. Alunni residenti tra i 1000 e i 2000 metri dai plessi	5
B. Alunni con fratelli frequentanti la scuola dell'infanzia statale / comunale o la scuola primaria o la scuola secondaria di I grado nei plessi del nostro Istituto Comprensivo nell'anno in corso o iscritti nel successivo.	3
B1. Se nello stesso plesso, si aggiungono punti	2
B2. Se il fratello iscritto/frequentante è diversamente abile, si aggiungono punti	2
C. Alunni nel cui nucleo anagrafico è presente un solo adulto convivente per le seguenti motivazioni debitamente documentate: a. vedovo/vedova; b. nubile/celibe con figlio non riconosciuto dall'altro genitore; c. altre situazioni di allontanamento o abbandono di uno dei due coniugi accertate in sede giurisdizionale e previste dal DPCM 221/99 e successive modifiche.	5
D. Alunni con genitori che prestano la propria attività lavorativa entro 1000 metri dalla sede scolastica	3
E. Alunni con entrambi i genitori impegnati in attività lavorative	2
F. Alunni i cui genitori lavorano nella struttura scolastica	2

Art. 7 bis Criteri di ammissione al tempo scuola prescelto

I criteri di cui al precedente art.7 e i relativi punteggi, si applicano anche in caso di eccedenza d'iscrizioni al tempo scuola prescelto.

Art. 8 Criteri per la formazione delle classi

Alla formazione delle classi provvede il Dirigente Scolastico (Art. 122 D. lg. 16/04/94) sulla base dei seguenti criteri:

- rispettare il più possibile le scelte dei genitori all'atto dell' iscrizione, in ordine ai diversi orari proposti dal POF;
- mirare all'omogeneità numerica delle classi;
- ripartire adeguatamente gli alunni in relazione al sesso;
- distribuire in modo equilibrato tra le diverse classi i bambini diversamente abili, ROM e stranieri;
- ridurre, quando possibile, il numero degli alunni nelle classi in cui sono inseriti alunni diversamente abili
- consultare ove possibile, e/o tenere conto delle indicazioni degli insegnanti della scuola dell'infanzia di provenienza, in merito alla preparazione didattica e alla socializzazione degli alunni.

PARTE III NORME COMPORTAMENTALI

Sarà favorito lo sviluppo della socialità intesa come partecipazione alla vita associata rispetto alla quale la classe e la scuola tutta costituiscono un ambiente utilizzabile come macrolaboratorio.

L'obiettivo fondamentale è l'adozione da parte degli alunni di un comportamento corretto e responsabile nei confronti di insegnanti, compagni e personale non docente, nonché nell'utilizzo delle attrezzature, degli arredi e dei locali della scuola.

La frequenza scolastica quotidiana è il primo dovere.

Gli alunni partecipano alle lezioni muniti diligentemente dei libri di testo e del materiale didattico necessario.

A tutti gli alunni è richiesto il decoro, la pulizia e l'ordine personale.

Durante le ore di lezione gli allievi indossano l'abbigliamento scolastico prescritto: grembiule blu e colletto bianco.

L'ordine generale della scuola è affidato anche alla buona educazione e al senso di rispetto degli alunni ai quali non è consentito imbrattare o danneggiare muri, banchi, impianti igienici ed attrezzature; eventuali danni saranno addebitati ai genitori degli alunni che li avranno procurati.

In linea generale, è compito dei docenti e non docenti vigilare affinché sia mantenuto il decoro delle aule, degli spazi scolastici comuni interni ed esterni, compresi i locali della refezione scolastica.

Art. 9 Orari di lezione

L'articolazione dell'orario di entrata e uscita è deliberata dal Consiglio di Istituto su proposta del Collegio dei Docenti, sentite le richieste dei genitori.

Il servizio di pre e post scuola potrà essere istituito dal Consiglio di Istituto su richiesta ed a carico dei genitori.

Il servizio potrà essere gestito direttamente dalla scuola oppure il Consiglio di Istituto potrà dare mandato ad una Associazione.

Art. 10 Vigilanza sugli alunni e loro tutela

Il personale addetto alla portineria vigila affinché nessuno acceda ai piani superiori.

I genitori possono accedere eccezionalmente in classe, in orario di lezione, solo dietro espressa autorizzazione del Dirigente.

I Docenti sono responsabili degli alunni delle classi loro affidate durante le attività svolte direttamente sotto il loro controllo ed in qualunque locale scolastico vengano effettuate.

Al personale Non Docente è affidata la sorveglianza dei corridoi, delle porte di accesso, della zona scale, dei bagni e degli altri locali non gestiti in quel momento dagli insegnanti.

A tale proposito sono tenuti ad essere sempre presenti al piano, a controllare che non si verifichino, da parte di chiunque, comportamenti lesivi di persone o cose, a richiedere la sostituzione se devono allontanarsi per accompagnare gli alunni nell'ambito dell'edificio scolastico, a collaborare alla sorveglianza in caso di temporaneo allontanamento dell'insegnante dall'aula o in attesa dell'arrivo dell'eventuale supplente.

Art. 11 L'Entrata

L'accesso all'edificio scolastico è consentito solo 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni. Le lezioni iniziano alle ore 8.30 per la Scuola primaria e alle ore 8.15 per la Scuola Secondaria di primo grado. Nella scuola dell'Infanzia l'entrata è consentita dalle ore 8.30 alle ore 9.00.

Il personale non docente vigila ed assiste gli alunni dal momento dell'entrata fino all'ingresso in aula.

Gli insegnanti attenderanno gli alunni in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

In caso di ritardo degli alunni, fatti salvi 15 minuti di tolleranza, l'entrata a scuola degli alunni è consentita solo alle 9.30. Fino a quell'ora gli alunni rimangono sotto la custodia dell'adulto che li ha accompagnati, che dovrà presentare richiesta di ammissione.

Per esigenze didattiche non sono concesse autorizzazioni di entrate posticipate che abbiano cadenza periodica, salvo i casi di comprovata necessità per i quali la Direzione potrà concedere l'autorizzazione in deroga, solo dietro presentazione di una richiesta documentata e per il periodo strettamente necessario.

Art. 12 L'Uscita

L'uscita degli alunni dalla scuola ha luogo solo al termine dell'intero arco giornaliero delle lezioni.

Poiché alla scuola primaria "G. Alessi" tutte le classi utilizzano l'unica porta che dà su via Flaminia, al fine di agevolare il deflusso ed evitare rischi per la sicurezza, gli alunni escono dalle ore 16:25 alle ore 16:30. (modifica approvata dal Consiglio d'Istituto del 14/12/15)

I docenti sono tenuti ad accompagnare gli alunni dalla classe fino all'uscita della scuola dove vengono consegnati ai genitori o alle persone maggiorenni espressamente autorizzate per iscritto dai genitori stessi.

Il mancato ed intempestivo prelievo del bambino al termine dell'orario didattico rende il genitore corresponsabile.

L'insegnante di turno e il personale non docente garantirà comunque la necessaria sorveglianza all'interno della scuola, fermo restando che tale prestazione deve essere considerata del tutto eccezionale in quanto, stando al parere dell'Avvocatura prot. 6901 del 10/04/89, in caso di reiterata e prolungata inadempienza a riprendere i minori, questi ultimi saranno affidati alla Vigilanza Urbana Municipale ovvero ai Carabinieri o alla Polizia di Stato che dovranno provvedere a ricondurre i minori ai genitori.

L'uscita da scuola prima del termine delle lezioni, purché si tratti di situazioni episodiche, può essere autorizzata dall'insegnante di classe solo in presenza di richiesta scritta dei genitori.

Per esigenze didattiche non sono concesse autorizzazioni di uscite anticipate che abbiano cadenza periodica, salvo i casi di comprovata necessità per i quali la Direzione potrà concedere l'autorizzazione in deroga, solo dietro presentazione di una richiesta documentata e per il periodo strettamente necessario.

La richiesta di uscita anticipata sistematica pomeridiana per la frequentazione di corsi sportivi per motivi di salute, deve essere integrata dal certificato medico e dall'attestazione del Responsabile dell'impianto sportivo che dichiara che il suindicato corso non si svolge in orari diversi, ovvero non coincidenti con quello di lezione. Tale uscita anticipata sistematica pomeridiana, per non compromettere il regolare svolgimento delle lezioni è consentita alle ore 16,00 (la richiesta e la relativa documentazione vanno presentate entro il 30 settembre).

Per garantire il regolare svolgimento delle lezioni l'uscita anticipata occasionale non è consentita dopo le ore 15,30.

Art. 13 La Ricreazione

La ricreazione è parte integrante dell'orario scolastico oltre a consentire il necessario riposo e momento di incontro fra tutti gli alunni.

Durante la ricreazione possono essere usati gli spazi della propria aula, dei corridoi e dei cortili o giardini delle rispettive scuole.

Durante la ricreazione gli insegnanti, in collaborazione con il personale non docente vigileranno costantemente i propri alunni affinché il loro comportamento non arrechi pregiudizio a loro stessi, alle altre persone e alle cose (art 17 C.M. 105/75).

Art. 14 La Mensa

La pausa del pranzo è un momento di crescita educativa in cui devono essere osservate le norme di una corretta igiene alimentare.

Il personale docente è presente nell'espletamento della sua specifica azione educativa.

Il controllo della gestione mensa viene effettuato dal Comune mentre i genitori possono richiedere al Consiglio di Istituto di nominare una Commissione Mensa per ciascun plesso, cui affidare il controllo della qualità, quantità e conservazione degli alimenti e della pulizia. La Commissione Mensa per operare dovrà comunque attendere la necessaria autorizzazione del Municipio.

Art. 15 Le Assenze

Ogni assenza, anche di un solo giorno, deve essere giustificata per iscritto dal genitore.

Dopo il 3° giorno di mancata presentazione della giustificazione, i genitori sono tenuti ad accompagnare i figli a scuola, per giustificare personalmente l'assenza ai docenti alle ore 8.05 per la scuola secondaria di I grado e alle ore 8.25 per la scuola primaria. Nel caso di mancata presentazione della giustificazione verrà contattata la famiglia dal Dirigente. Nei casi di entrate posticipate e uscite anticipate che si ripetano in numero rilevante, i docenti sono autorizzati a convocare i genitori per segnalare i disagi che conseguono dalla frequenza discontinua.

Per assenze di almeno cinque giorni continuativi (compresi il Sabato, la Domenica e i periodi di sospensione delle lezioni) la giustificazione deve essere accompagnata da un certificato medico che attesti la guarigione e l'idoneità alla frequenza.

Dopo aver effettuato 5 giorni di assenza, comprensivi dei festivi, l'alunno è tenuto a consegnare idonea documentazione medica. Tale documentazione deve essere recapitata alla scuola il giorno del rientro, non oltre, al fine di garantire adeguate condizioni di salute per il resto della classe.

In caso di assenza di almeno 5 giorni per motivi di famiglia (es. settimana bianca, viaggi ...), comprensivi dei festivi, la documentazione medica dovrà essere consegnata ugualmente nelle modalità sopra descritte, non potendo la scuola valutare se le condizioni di salute dell'alunno, per la reintroduzione a scuola, siano idonee*.

In caso di malattia infettiva il certificato dovrà essere rilasciato secondo le norme ASL, che verranno affisse nelle bacheche informative dei rispettivi plessi.

In assenza del certificato previsto l'alunno non potrà essere riammesso e nel caso in cui venga portato a scuola ugualmente, l'insegnante è tenuto a chiamare tempestivamente la famiglia perché provveda a riprenderlo. In nessun caso il bambino può essere riammesso in classe.

Nel caso di assenza prolungata, senza comunicazioni alla scuola, l'insegnante informerà la Direzione che potrà convocare la famiglia per conoscere le motivazioni e fornire gli opportuni chiarimenti.

*** (modifica apportata con delibera del Cdl del 23/09/2015)**

Art. 16 Attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche

Sarà dato impulso alle attività para, inter ed extra scolastiche quali:

- incontri con esperti e con rappresentanti del mondo della cultura e del lavoro
- dibattiti ed indagini, anche a mezzo questionari, ma solo con l'approvazione del Consiglio di Istituto
- mostre, attività cinematografiche, teatrali e sportive
- visite a luoghi significativi della cultura e della realtà contemporanea
- scambi culturali con altre scuole

Il Consiglio di Istituto delibererà all'inizio dell'anno scolastico e, di volta in volta nel corso dell'anno, l'attuazione pratica delle singole iniziative previste nel Programma o proposte dagli Organi Collegiali.

Art. 17 Imprevisti

Scioperi

Relativamente agli scioperi, si rimanda alla normativa vigente (l.146/1990 e l.83/2000) e in particolare al protocollo d'intesa definito, in sede negoziale decentrata, tra Dirigente Scolastico e RSU.

Ritardo o assenza imprevista degli Insegnanti

In caso di ritardo, di impedimento o di momentanea assenza di un insegnante, il personale ausiliario collabora temporaneamente con i docenti presenti (in particolare il vicino di aula o il collaboratore) alla sorveglianza degli alunni rimasti senza custodia.

Malore o infortunio di un alunno

In caso di malore o di infortunio dell'alunno, si provvederà a chiamare i genitori; nel caso non fosse possibile rintracciarli, sarà la Scuola stessa a prendere i provvedimenti più opportuni. Nel caso sia necessario l'intervento del Pronto Soccorso, sarà comunque garantito l'accompagnamento dell'alunno da parte di un docente o di un collaboratore scolastico.

Pericolo

In caso di pericolo, si agirà secondo le norme previste dal piano di evacuazione di cui alla normativa sulla sicurezza.

Parte IV USO DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE SCOLASTICHE

Art. 18 Modalità e funzionamento della biblioteca

Le biblioteche in ogni plesso saranno organizzate dalla Commissione Biblioteca, proposta dal Collegio Docenti. La Commissione stabilirà le regole di gestione e nominerà i referenti per ogni plesso.

Art. 19 Uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive

Le attrezzature dovranno essere potenziate per quanto consentito dalle disponibilità di bilancio ed utilizzate fra le classi in modo razionale.

L'orario di utilizzo deve essere strutturato in modo da garantire la disponibilità a tutti gli alunni che potranno utilizzarle esclusivamente sotto la guida dei docenti.

La Palestra e gli spazi disponibili nell'area intorno alla scuola sono aperti agli alunni guidati dagli insegnanti.

Il materiale inventariato deve essere conservato in appositi locali e/o in appositi armadi debitamente chiusi e costituisce la dotazione dei laboratori.

Di ogni laboratorio, sarà referente un insegnante designato dal Collegio Docenti.

Alla fine di ogni anno scolastico il referente presenta una relazione al Collegio Docenti sulle attività del laboratorio e sulla situazione dei materiali.

Art. 20 Uso dei locali da parte di enti esterni

La temporanea concessione dei locali e delle attrezzature, in orario extrascolastico ad enti esterni alla scuola spetta al Comune previo assenso del Consiglio di Istituto e, nel rispetto dei criteri stabiliti a norma di legge dal Consiglio Scolastico Provinciale. (C.P. N. 59 DEL 24/1/91 E DELIBERA CSP N. 120 DEL 11/12/90). Sono comunque escluse da tale concessione le attività non coerenti con i fini propri della scuola, e in particolare quelle a fine di lucro o di propaganda politica.

La richiesta per un uso continuativo dei locali scolastici e delle attrezzature devono riferirsi ad un periodo non eccedente l'anno scolastico e devono essere inoltrate al Consiglio di Istituto,

per il prescritto parere, entro il 31 Marzo dell'anno scolastico precedente, in modo da consentire i necessari adempimenti entro il 30 Aprile, data ultima per presentare la necessaria richiesta al Municipio, anche tramite il Dirigente Scolastico.

Nella richiesta i richiedenti devono dichiarare di assicurare il corretto utilizzo delle strutture, di provvedere per il riordino e la pulizia nonché per l'apertura, la chiusura e la vigilanza dei locali scolastici; devono essere altresì indicate le persone responsabili a cui riferirsi.

Art. 21 Uso dei locali da parte di enti interni

Il Dirigente Scolastico autorizza, se l'attività svolta è coerente con le finalità istituzionali della scuola, l'uso degli spazi della scuola in orario extrascolastico a singoli o gruppi interni alla scuola che ne facciano richiesta, indicando gli argomenti che verranno discussi.

Art. 22 Uso dei locali da parte degli organi collegiali

Le riunioni degli organi collegiali si svolgono nei locali della scuola concordando preventivamente con la Direzione la data, l'ora e gli argomenti da trattare.

Art. 23 Informazione e spazi per affissioni

La scuola provvede a predisporre spazi in misura corrispondente alle esigenze e tali da garantire la pluralità delle espressioni.

L'affissione di annunci deve essere autorizzata dalla Direzione Didattica.

Nella scuola è vietata la distribuzione di plichi, fogli propagandistici e pubblicitari di qualunque natura. Il Consiglio di Istituto può autorizzare la distribuzione di plichi di particolare valenza educativa.

Informazioni a disposizione dell'utenza scolastica

- organigramma degli uffici (Dirigente Scolastico, Vicario, collaboratori e delegati di plesso)
- organigramma degli organi collegiali
- organico del personale docente

Spazi per affissioni e comunicazioni

Sono disponibili presso ciascun plesso spazi per :

- Comunicazioni sindacali
- Comunicazioni ai genitori
- Comunicazioni della Direzione Didattica
- Comunicazioni e deliberazioni del Consiglio di Istituto
- Menù settimanali

Parte V
VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE (C.M. 291
DEL 14/10/92)

Art. 24 Viaggi di istruzione - Definizione

Autorizzazioni – Campi scuola

Per viaggio d'istruzione si intende il viaggio di più giorni con finalità diverse, anche connesse con attività sportive, ma pur sempre di carattere didattico.

Preparazione e programmazione

I viaggi di istruzione dovranno rientrare nella programmazione generale di inizio anno adottata dagli Organi Collegiali, rispondere alle finalità ed agli obiettivi culturali e formativi indicati dal Collegio Docenti e rispettare gli ambiti didattici di attuazione indicati dallo stesso Collegio.

La programmazione deve essere accurata e prevedere in modo particolareggiato le attività della giornata, in modo da garantire ogni forma di sicurezza e di disciplina sul piano organizzativo e logistico.

La Partecipazione

La partecipazione ai viaggi di istruzione è limitata agli alunni della scuola e al relativo personale.

Può essere prevista la partecipazione di esperti in funzione delle finalità che si intendono perseguire con il viaggio.

Dovrà comunque essere garantito un rapporto adulti/bambini di 1/15.

Considerate le finalità didattiche e l'obbligo di fornire il servizio scolastico a tutti gli alunni sarebbe auspicabile la partecipazione dell'intera classe.

Sarà possibile effettuare la visita guidata o il viaggio di istruzione se vi partecipa l' 80% degli alunni della classe ed in ogni caso deve essere comunque garantita un'attività alternativa per lo/gli alunni che non volessero o non potessero parteciparvi.

Il Consiglio di Istituto cercherà di garantire la partecipazione degli alunni con difficoltà economiche attraverso un contributo concesso dopo attenta valutazione del caso.

Autorizzazioni – Campi Scuola

La programmazione annuale dei viaggi di istruzione è sottoposta al Consiglio di Istituto, che approva il piano nel suo complesso.

Per le ulteriori iniziative non comprese nel suddetto piano, dovrà essere avanzata ulteriore richiesta entro 30 giorni dalla data di effettuazione.

Gli Insegnanti avranno altresì cura di raccogliere l'autorizzazione scritta del genitore o di chi ne fa le veci.

Campi Scuola. I Docenti sono tenuti ad informare i Genitori delle condizioni stabilite dalla società individuata per il Campo Scuola, in ordine alle penali previste per l'eventuale disdetta. A tal fine i Docenti faranno firmare ai Genitori che aderiscono al Campo Scuola uno stralcio delle suddette condizioni, che sarà consegnato in Segreteria sette giorni prima della partenza; i Docenti dovranno raccogliere i conti correnti attestanti l'avvenuto pagamento del Campo Scuola e consegnarli in Segreteria.

Art. 25 Visite guidate - Definizione

Le visite guidate sono visite di un solo giorno presso complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, gallerie, località di interesse storico artistico, parchi naturali ecc.

Preparazione e programmazione

Le visite guidate dovranno essere autorizzate dal Dirigente Scolastico dietro presentazione di richiesta da parte degli insegnanti.

Gli insegnanti dovranno inoltre richiedere ed ottenere l'autorizzazione scritta da parte dei genitori.

La Partecipazione

La partecipazione alle visite guidate è limitata agli alunni della scuola e al relativo personale, e, ove fosse opportuno, a discrezione dei docenti, ai genitori. Dovrà comunque essere garantito un rapporto adulti/bambini di 1/15.

Gli alunni che si recheranno alle visite guidate dovranno indossare un tesserino con foto, nome e scuola (badge).

Considerate le finalità didattiche e l'obbligo di fornire il servizio scolastico a tutti gli alunni sarebbe auspicabile la partecipazione dell'intera classe.

Sarà comunque possibile effettuare la visita guidata se vi partecipa l' 80% degli alunni della classe ed in ogni caso deve essere comunque garantita un'attività alternativa per lo/gli alunni che non volessero o non potessero parteciparvi.

Art. 26 Adozione Regolamento Visite guidate e Viaggi d'Istruzione

E' adottato Il Regolamento per le visite guidate e i Viaggi d'Istruzione, allegato al presente Regolamento (Allegato 1).

Parte VI CRITERI GENERALI SULLA PROGRAMMAZIONE

Art. 27 La Programmazione Educativa

La programmazione educativa, elaborata dal Collegio dei Docenti, progetta i percorsi riguardanti la formazione dell'alunno in funzione agli obiettivi e alle finalità delineate nei programmi ministeriali.

Al fine di armonizzare l'attività dei consigli di intersezione e di interclasse individua gli strumenti per la rilevazione della situazione iniziale e finale e per la verifica e valutazione dei percorsi didattici.

La programmazione educativa è contenuta nel Piano dell'Offerta Formativa che è redatto ogni 3 anni, con copia depositata in Segreteria.

Art. 28 La Programmazione Didattica

La programmazione didattica è elaborata dal Consiglio di Interclasse e delinea il percorso didattico da seguire dalla classe o dal singolo alunno per raggiungere gli obiettivi prefissati di ogni disciplina e gli obiettivi educativi indicati dal Collegio Docenti.

E' sottoposta a momenti di verifica e valutazione dei risultati allo scopo di adeguare l'azione didattica alle nuove esigenze che si vengono a creare durante l'anno scolastico.

Anche la programmazione didattica è contenuta nel Piano dell'Offerta Formativa.

Parte VII STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI (D.P.R. 249/98) PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA' (art.3 D.P.R. 235/07) REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Art. 29 Adozione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti e del Patto Educativo di Corresponsabilità

E' adottato lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, allegato al presente Regolamento (Allegato 2).

E' adottato il Patto Educativo di Corresponsabilità allegato al presente Regolamento (Allegato 3).

Art. 30 Adozione del regolamento di disciplina della Scuola Secondaria di I grado.

E' adottato Il Regolamento di Disciplina, allegato al presente Regolamento (Allegato 4).

Art. 31 Organo di Garanzia

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola.

Art. 32 Disciplina dell'Organo di Garanzia

All'interno della scuola è istituito l'Organo di Garanzia, competente ad esaminare i ricorsi contro i provvedimenti disciplinari, il quale dovrà decidere nei dieci giorni successivi alla presentazione del ricorso. Qualora il Comitato non decida entro dieci giorni, la sanzione deve intendersi confermata. I compiti e i poteri dell'Organo di Garanzia sono i seguenti:

- accogliere i ricorsi degli studenti e valutare il merito del provvedimento in relazione ai fatti contestati e alle argomentazioni fornite dallo studente sottoposto a sanzione;
- decidere l'esito del ricorso, dopo averne considerato tutti gli elementi, nel senso dell'annullamento e/o della revisione del provvedimento, o di rigetto del ricorso;
- esaminare le istanze degli studenti o di chiunque vi abbia interesse e decidere sui conflitti relativi all'applicazione del Regolamento;
- esprimere il parere vincolante preventivo alle decisioni del Dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica sui reclami contro le violazioni dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, anche contenuti nel regolamento d'Istituto.

Il Comitato di Garanzia è composto da: Dirigente Scolastico, che lo presiede, o un suo delegato, un docente designato dal Consiglio di Istituto, due rappresentanti dei genitori. Le deliberazioni dell'Organo di Garanzia sono valide solo se tutti i membri sono presenti. L'astensione di uno o più membri vale quale voto contrario.

Parte VIII ACCESSO AI DOCUMENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (LEGGE N. 241/90)

Art. 33 Oggetto

La disciplina del suddetto titolo si riferisce ad atti o documenti che, normalmente non divulgati, possano servire a tutelare l'interesse del singolo che ha quindi tutti i diritti di venirne a conoscenza.

Art. 34 Modalità

La richiesta deve essere fatta per iscritto alla Direzione e deve essere debitamente motivata.

La Direzione risponde solo di documenti che ha formato o che detiene stabilmente.

Art. 35 Diritto di accesso

La legge riconosce il diritto di accesso solo a coloro che siano titolari di un interesse giuridicamente rilevante.

Non sono consentite richieste finalizzate a semplice desiderio di conoscenza.

Deve essere salvaguardata la riservatezza di terzi, persone e gruppi.

Parte IX FUNZIONAMENTO dei SERVIZI AMMINISTRATIVI

Art. 36 Segreteria

Orari

L'orario di apertura al pubblico è garantito per la durata di 6 ore settimanali, suddivise in orari antimeridiani e pomeridiani, come da tabella affissa all'albo ogni anno.
Nei periodi di sospensione delle lezioni l'orario sarà soltanto antimeridiano.
In particolari situazioni (iscrizioni, consegna schede di valutazione, ecc.) tale orario potrà subire variazioni che verranno comunicate tramite affissione all'albo di ogni plesso scolastico
Richieste urgenti dovranno prima essere concordate telefonicamente.
E' garantita all'utenza la possibilità di comunicazioni telefoniche o tramite fax.

Raccordo con i plessi staccati

Per evitare disguidi, disfunzione e prolungamento dei tempi di attesa, in presenza di documentazione diretta ai plessi staccati, il Dirigente Scolastico nominerà appositamente un addetto della segreteria che dovrà assicurarsi che le comunicazioni pervengano in tempi rapidi, ove possibile tramite fax , oppure tramite il personale insegnante o il personale non docente.

Art. 37 Direzione

Il Dirigente Scolastico riceve su appuntamento da prendere contattando la Segreteria.

PROCEDURA RECLAMI

Art. 38 I Reclami

I reclami, anche se preceduti da relazione orale e/o contatto telefonico, devono essere inoltrati alla Direzione in forma scritta.
Devono contenere generalità, indirizzo e reperibilità del proponente.
Non sono in alcun caso accettati reclami anonimi.
Il Dirigente Scolastico, dopo avere svolto ogni possibile indagine in merito, risponde in forma scritta entro 15 giorni, attivandosi se lo ritiene giusto per rimuovere le cause che l'hanno provocato ed in ogni caso fornendo le opportune spiegazioni al proponente.
Qualora il reclamo non sia di competenza del Dirigente Scolastico, lo stesso deve fornire indicazioni circa il corretto destinatario.
Il Dirigente Scolastico porterà a conoscenza del Consiglio di Istituto ogni reclamo ricevuto ad esso competente e a fine anno scolastico formulerà per il Consiglio di Istituto una relazione sui reclami e sui successivi provvedimenti adottati.
Tale relazione dovrà essere inserita nella relazione generale del Consiglio di Istituto sull'anno scolastico.

REGOLAMENTO VISITE GUIDATE E I VIAGGI DI ISTRUZIONE

Art. 26 del REGOLAMENTO D'ISTITUTO

FINALITA'

La scuola considera le visite guidate a musei, mostre, manifestazioni culturali, enti istituzionali, la partecipazione a concorsi, campionati, gare, e i viaggi di istruzione esperienze qualificanti di apprendimento e crescita della personalità dell'alunno. Devono essere coerenti e funzionali agli obiettivi del PTOF e alla programmazione dei Consigli di classe e di interclasse.

ORGANI COMPETENTI

Le visite e i viaggi devono essere individuate dai Consigli di classe, approvate dal Collegio dei Docenti e deliberate dal Consiglio d'Istituto, entro il mese di dicembre.

Il Consiglio d'Istituto delega il Dirigente Scolastico ad autorizzare gite della durata massima di una giornata, qualora, nel periodo successivo, si presentino eventi di particolare interesse didattico non prevedibili.

ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO

L'organizzazione delle visite e dei viaggi è di competenza dell'insegnante che li ha proposti.

La realizzazione delle visite e dei viaggi non deve coincidere con altre particolari attività della scuola (elezioni scolastiche, scrutini, impegni collegiali programmati, altre attività istituzionali programmate).

Per l'intera durata della visita o viaggio deve essere garantita la tutela degli alunni.

Durante il loro svolgimento vigono le stesse norme che regolano le attività didattiche.

L'intero onere finanziario delle visite e dei viaggi di istruzione è ripartito tra i genitori degli alunni partecipanti.

Tutti i partecipanti devono essere obbligatoriamente coperti da polizza assicurativa.

Nessun alunno può partecipare a visite o viaggi se non ha l'autorizzazione scritta dei genitori o di chi ne fa le veci. Ad esclusione delle uscite brevi (per cui è sufficiente un'autorizzazione globale ad inizio anno scolastico), l'autorizzazione deve essere data per ogni singola visita o viaggio.

E' prevista la presenza di un docente ogni 15 alunni.

La partecipazione alle visite e ai viaggi è limitata agli alunni e al personale della scuola.

Gli alunni diversamente abili devono essere accompagnati preferibilmente dal docente di sostegno, che potrà essere sostituito da altro docente, se necessario.

Dovrà essere favorita la partecipazione alla gita/viaggio di tutti gli alunni che compongono la classe. Pertanto è opportuno compiere sondaggi preliminari per individuare iniziative condivise dalla totalità dei genitori.

Qualora un alunno, dopo aver aderito alla visita/viaggio, non possa più parteciparvi, anche per giustificato motivo, dovrà comunque corrispondere la sua quota, in quanto essa concorre alla determinazione della spesa.

Se per giustificati motivi, un alunno non può più partecipare alla visita/viaggio, frequenterà le lezioni e sarà inserito nella classe parallela o viciniora per età.

OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEGLI ACCOMPAGNATORI

I docenti accompagnatori sono soggetti all'obbligo di un'attenta e costante vigilanza sugli alunni, con l'assunzione di responsabilità di cui all'art. 2047 del codice civile, dall'art. 61 della legge 11/07/80 n. 312 (che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave) e dalle disposizioni vigenti.

Nei viaggi di istruzione, il pernottamento sarà in alberghi in grado di permettere un'adeguata vigilanza degli alunni da parte degli accompagnatori.

I docenti di sostegno accompagnatori sono ugualmente soggetti all'obbligo di vigilanza sul gruppo classe ed in particolare sugli alunni diversamente abili loro affidati.

COMPORTEMENTO ALUNNI

Il comportamento degli alunni, durante la visita o il viaggio, dovrà essere corretto e controllato, in modo da evitare disagi al gruppo e agli accompagnatori e contribuire alla riuscita dell'esperienza didattica.

In particolare gli alunni: durante la visita e gli spostamenti a piedi devono rimanere uniti al proprio gruppo classe, seguire il docente e le disposizioni da questi fornite; devono procedere senza correre, evitando schiamazzi e atti di vandalismo; rivolgersi al proprio insegnante per qualsiasi necessità.

GESTIONE AMMINISTRATIVA

Il docente organizzatore, 15 giorni prima della partenza, consegna in segreteria la seguente documentazione:

-richiesta su modulo specifico

-elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinti per classe di appartenenza

-dichiarazione di consenso/autorizzazione delle famiglie

- a norma di legge, non è consentita la gestione extra bilancio, pertanto le quote di partecipazione a visite e viaggi dovranno essere raccolte e versate sul c/c bancario e postale della scuola.

"Statuto delle studentesse e degli studenti"

D.P.R. 249/ del 24/06/1998

Art. 1

Vita della comunità scolastica

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2

Diritti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale qualificata.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza, alla privacy e alla dignità personale;
3. Lo studente ha diritto all'informazione sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita scolastica.
4. Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva e precisa nei descrittori e nei criteri.
5. Lo studente ha diritto a partecipare attivamente alla propria formazione: i docenti coinvolgeranno gli studenti e le famiglie nel processo educativo e formativo, esplicitando la programmazione, gli obiettivi, i criteri di valutazione.
6. Lo studente ha diritto al rispetto della vita culturale e religiosa del paese di provenienza. Nell'ambito della propria autonomia, l'istituzione scolastica organizzerà attività di accoglienza e interculturali.
7. Lo studente, soprattutto il disabile, ha diritto alla salubrità e sicurezza degli ambienti e ai servizi di sostegno e promozione alla salute con attività di educazione alla salute, ambientale, stradale, sessuale e assistenza psicologica.
8. Lo studente ha diritto a fruire di un'adeguata strumentazione tecnologica.

Art.3

Doveri

Gli studenti hanno il dovere di rispettare le norme previste dal regolamento d'istituto. In particolare:

1. presentarsi a scuola con abbigliamento pulito, ordinato e decoroso;
2. frequentare regolarmente le lezioni;
3. assolvere agli impegni di studio;
4. presentarsi con puntualità alle lezioni;
5. iniziare le attività didattiche predisponendo il materiale occorrente;
6. essere forniti di un diario che sarà considerato primario mezzo di comunicazione tra scuola e famiglia;
7. non portare a scuola bibite in lattina, non mangiare e masticare durante le ore di lezione;
8. non disturbare la lezione;
9. intervenire in maniera opportuna, secondo il regolamento di classe;
10. collaborare con insegnanti e compagni;
11. stare in silenzio, rispettare la fila e non fare confusione durante gli spostamenti da un'aula all'altra per non disturbare il lavoro delle altre classi;
12. tenere, durante le visite di istruzione, un comportamento corretto che non crei situazioni di pericolo per sé e per gli altri;
13. usare un linguaggio corretto ed adatto al contesto;
14. non usare, in orario scolastico, il cellulare e altre apparecchiature elettroniche non didattiche;
15. rispettare le cose proprie ed altrui e l'ambiente;
16. rispettare arredi, materiali didattici e tutto il patrimonio della scuola;
17. non appropriarsi di oggetti che siano della scuola, degli insegnanti o dei compagni;
18. rispettare il Capo di Istituto, i docenti, il personale della scuola e i compagni, ed evitare l'aggressività fisica e verbale;
19. non compiere atti che offendano la morale, la civile convivenza o che turbino la vita della comunità scolastica;
20. rispettare il diritto alla privacy e alla dignità personale;
21. rispettare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento di Istituto.

Art.4

Sanzioni disciplinari

Qualora gli studenti dovessero venire meno ai doveri scolastici e non accettassero le regole del vivere civile della comunità saranno adottati dei provvedimenti disciplinari.

Vanno distinte situazioni occasionali o fortuite dalle gravi mancanze che indichino costante e persistente atteggiamento irrispettoso o manifestazioni di sopruso o di violenza. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, per questo sono previsti interventi disciplinari per gravi mancanze commesse in situazioni attinenti la scuola e che abbiano avuto notevoli ripercussioni nell'ambiente scolastico.

- a. la responsabilità è personale;
- b. nessuno può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza essere stato prima invitato ad esporre le sue ragioni;
- c. le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno;
- d. possono essere previste sanzioni pecuniarie come risarcimento del danno provocato.

Specificatamente per la mancanza al dovere di cui al punto 1 viene proposto:

- il docente coordinatore comunicherà la mancanza alla famiglia per iscritto o tramite telefono.

Per la mancanza del dovere di cui dal punto 2 al punto 14 vengono proposte, a seconda della gravità della mancanza, una delle seguenti sanzioni:

- richiamo verbale;
- convocazione e colloquio con la famiglia;
- nota disciplinare sul registro a seguito della quale il Consiglio di classe valuta il provvedimento da adottare.
- Specificatamente per la mancanza al punto 14: l'insegnante provvederà al ritiro della strumentazione fino al termine delle attività scolastiche informando la famiglia.

Per la mancanza dei doveri di cui dal punto 15 al punto 16 viene proposto:

- Riparazione del danno materiale da parte dell'alunno guidato da personale docente o collaboratori scolastici per uso scorretto di attrezzature che comportino danno modesto al patrimonio della scuola.
- Nel caso non sia possibile riparare agevolmente il danno il docente coordinatore lo segnala al Consiglio di classe che si riunisce in seduta tecnica e stabilisce l'eventuale danno pecuniario.

Per la mancanza ai doveri dal punto 17 al punto 21 viene proposto:

- Per fatti documentati, e testimoniati che denotino mancanza di rispetto verso i docenti, il personale della scuola o i compagni, per fatti gravi che turbino l'attività didattica, per fatti che mettano a rischio l'incolumità degli alunni e del personale, per appropriazione indebita di cose altrui, per danni al patrimonio della scuola è inflitta sanzione fino all'allontanamento dalla comunità scolastica per massimo 15 giorni di lezione. Il provvedimento è adottato dal Consiglio di classe riunito in via straordinaria e inoltre valuterà interventi da affiancare o privilegiare rispetto alla sospensione.

Art.5

Impugnazioni

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, tale organo è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e da due rappresentanti eletti dai genitori e presieduto dal Dirigente Scolastico.
2. L'organo di garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto da tre docenti e da tre genitori designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato.
4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'amministrazione.
5. Il parere è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo di cui al punto 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il Direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.
7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.

Art. 5-bis

Patto educativo di corresponsabilità

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.
3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.

Art. 6 Disposizioni finali

1. I Regolamenti della scuola e la carta dei Servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione del Consiglio di Istituto.
2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali dell'Istituzione Scolastica è fornita, a richiesta copia agli studenti all'atto di iscrizione.
3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche l'istituzione scolastica pone in essere iniziative per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'

DPR 235/2007 - art. 3

Il Patto Educativo di Corresponsabilità definisce in modo esplicito e chiaro i diritti e i doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, studenti e famiglie, con l'obiettivo di costruire un'alleanza educativa con i genitori, nel rispetto dei reciproci ruoli. Con questo strumento si sottoscrive un impegno che le parti contraenti devono rispettare affinché la scuola possa configurarsi efficacemente come l'ambiente di apprendimento in cui promuovere l'istruzione, la crescita civile e l'interazione sociale di ogni allievo.

Sottoposto all'approvazione del Consiglio d'Istituto, viene sottoscritto dal Dirigente Scolastico e da un genitore, e ha una validità pluriennale, corrispondente agli anni di frequenza dell'allievo.

Premesso che

- la famiglia è la prima istituzione responsabile dell'educazione dei ragazzi infatti, come recita l'articolo 30 della Costituzione della Repubblica Italiana, "è dovere e diritto dei genitori (...) istruire ed educare i figli";
- la scuola rappresenta l'ambiente educativo nel quale promuovere l'istruzione, la crescita civile e lo sviluppo sociale di ogni allievo;
- l'alleanza tra le due istituzioni, come ribadito dalle Indicazioni Nazionali 2012, è necessaria perché si raggiungano gli obiettivi educativi e didattici.

E visti

il DM 5843/A3 del 16-10-2006 *Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità*;

il DPR 249/1998 e 235/2007 *Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*;

il DPR 16/2007 *Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo*;

il DM n. 30/2007 *Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari e dei altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti*;

Si stipula con la famiglia il seguente Patto, come previsto dal DPR 235/2007, art.3:

IMPEGNI DEI DOCENTI E DEL PERSONALE NON DOCENTE

1. Rendere disponibile e rispettare il Piano dell'Offerta Formativa e il Regolamento d'Istituto;
2. Promuovere l'acquisizione di comportamenti corretti, indirizzati al rispetto delle persone e dell'ambiente;
3. Favorire un clima di lavoro sereno, fondato sul confronto, che permetta la maturazione di comportamenti corretti, l'integrazione delle diverse abilità, la lotta a forme di pregiudizio e di emarginazione;
4. Esplicitare gli obiettivi, le modalità di verifica, i criteri di valutazione;
5. Comunicare periodicamente alle famiglie l'andamento didattico-disciplinare e monitorare le assenze;
6. Pianificare il lavoro, rispettando i ritmi di apprendimento e prevedendo attività di recupero o potenziamento;
7. Effettuare un numero adeguato di verifiche, per le varie Aree Disciplinari;
8. Informare le famiglie e richiedere, se necessario, l'autorizzazione per iniziative non previste nell'attività didattica curricolare.

IMPEGNI DEGLI ALLIEVI

1. Conoscere il Regolamento dell'Istituto e comportarsi correttamente, rispettando le persone, gli ambienti, gli arredi e le attrezzature scolastiche.
2. Rispettare l'orario di inizio delle lezioni, gli orari di ricreazione e l'orario di uscita, evitando se non quando strettamente necessario le uscite anticipate;
3. Impegnarsi nel lavoro scolastico individuale o di gruppo;
4. Sottoporsi alle verifiche previste dai docenti;
5. Eseguire le consegne dei compiti e rispettare le scadenze;
6. Portare con regolarità il materiale necessario allo svolgimento delle lezioni, secondo le indicazioni dei docenti;
7. Rispettare le regole che riguardano l'uso del cellulare, il divieto di fumo, le riprese video e quanto altro sia previsto dal Regolamento;
8. Trasmettere alla famiglia le informazioni che la scuola ha necessità di comunicare;
9. Mantenere un comportamento rispettoso nei confronti di tutti coloro che operano all'interno dell'istituzione scolastica, anche durante le attività extracurricolari.

IMPEGNI DELLE FAMIGLIE

1. Conoscere il Piano dell'Offerta Formativa e il Regolamento scolastico, rispettare le disposizioni organizzative e di sicurezza emanate dal D.S. e/o contenute nel Regolamento d'Istituto, collaborando per l'acquisizione da parte dei figli dei comportamenti corretti, intervenendo con coscienza e responsabilità in caso di danni provocati dal proprio figlio, anche con il risarcimento del danno stesso;
2. Collaborare con l'Istituto in modo costruttivo, nell'ambito di propria competenza, nei casi di scarso profitto o indisciplina;

3. Vigilare sulla frequenza e sul rispetto dell'orario di lezione, presentare con puntualità le giustificazioni, controllare il diario o il quaderno delle comunicazioni e contattare eventualmente i docenti per accertamenti;
4. Sostenere e controllare i figli nell'adempimento dei propri doveri scolastici;
5. Avere contatti e colloqui periodici con i docenti, segnalando eventuali difficoltà o problemi del proprio figlio;
6. Educare i figli al rispetto delle norme vigenti all'interno dell'Istituto (uso dei cellulari, divieto di fumo, ecc.).

Il Dirigente Scolastico
 Prof.ssa Anna Maria Altieri

Approvato dal Consiglio d'Istituto il giorno 30/10/2013

Io sottoscritto
genitore dell'alunno.....della classe..... sez..... , nel sottoscrivere il
presente Patto, sono consapevole che le infrazioni da parte dello studente possono dar luogo a sanzioni disciplinari,
 secondo le modalità previste dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti dell'Istituto. La mancata sottoscrizione può
 costituire un'aggravante in caso di comportamenti non adeguati e non conformi al Regolamento d'Istituto.
 Roma, Firma

.....

**Regolamento di Disciplina attuativo dello Statuto degli studenti e delle studentesse
(Parte integrante del Regolamento di Istituto, art. 11)
(D.P.R. 24.06.1998 N. 249 - DPR 21/11/07 N. 235)**

PREMESSA

In data 03 Febbraio 2016 sono state emanate dal M.I.U.R. le Linee di Orientamento riguardanti il bullismo e il cyberbullismo.

Viene richiesto alle Istituzioni Scolastiche di rivedere i propri Regolamenti per il comportamento, pertanto, il Consiglio di Istituto di Codesta Scuola ha deliberato il Regolamento di disciplina della scuola secondaria di 1° grado.

Art. 30 del Regolamento di Istituto

1. Il Regolamento di Disciplina della Scuola Secondaria di 1° grado "Guido Alessi" si ispira allo Statuto delle studentesse e degli studenti, D.P.R. n° 249/1998, alle successive modifiche introdotte con il D.P.R. n.235/2007 ed alle Linee di Orientamento del MIUR 3/2/2016; esso, inoltre, si integra con il Patto Educativo di Corresponsabilità che prevede disposizioni sui diritti e doveri nel rapporto tra questa Istituzione scolastica autonoma, gli alunni e le famiglie, al fine di condividere i nuclei fondanti dell'azione educativa.

2. Poiché la scuola è una comunità di dialogo, di ricerca educativa, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni, i provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità negli alunni ed alla ricostruzione di una civile convivenza nella comunità scolastica, nonché al recupero dell'alunno con attività di carattere sociale, culturale ed a vantaggio della comunità scolastica.

3. La comunità scolastica fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente.

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione sociale e culturale.

5. Nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento dei doveri, il comportamento deve essere quindi corretto e consoni ai principi su cui si fonda l'Istituzione scolastica.

6. Gli alunni devono rispettare le istituzioni e le regole del vivere civile, devono inoltre osservare i doveri scolastici e le norme che regolano la vita della comunità scolastica: rispetto nei confronti dei docenti, dei compagni e di tutti gli operatori scolastici; assolvimento degli impegni scolastici;

Osservanza delle norme e delle regole che tutelano la sicurezza e la salute e che assicurano il regolare andamento della scuola;

Utilizzo corretto delle strutture, delle attrezzature, dei sussidi, degli arredi;

Il comportamento deve essere tale da non arrecare danni a persone o cose e da non ledere la dignità e il pudore di altri con parole e azioni ritenute offensive del senso comune.

7. Compito preminente della scuola è perciò educare e formare, non punire, la sanzione disciplinare è finalizzata al recupero dello studente anche attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

8. A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare: ogni Consiglio di Classe potrà, in autonomia, deliberare di non applicare al singolo caso le norme generali, inquadrando tale scelta in una strategia mirata, specifica, adatta a recuperare e integrare l'alunno.

9. La successione delle sanzioni non è, né deve essere automatica: mancanze lievi possono rimanere oggetto di sanzioni leggere. Qualora dovessero essere reiterate la sanzione sarà più importante; mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi commisurati.

10. La convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione disciplinare ma come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero: tale atto dovrà essere compiuto a livello preventivo, quando possibile, dal singolo docente, dal Consiglio di Classe, dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.

11. Al fine di favorire il percorso formativo degli alunni, l'Istituto chiede alla Famiglia di partecipare allo sforzo comune per la costruzione e condivisione di linee progettuali; qualora il coordinamento con la Famiglia venisse meno per la mancata collaborazione, l'Istituto si avvarrà dell'ausilio dell'equipe psicopedagogica e dei Servizi Sociali.

Art. 12 – Provvedimenti disciplinari – Principi generali

1. Gli alunni sono titolari di diritti e di doveri e a loro spetta un ruolo attivo nel processo di apprendimento.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

3. Premesso che la sanzione disciplinare deve sempre avere finalità educativa, deve essere graduata, proporzionata alle mancanze commesse, ispirata per quanto possibile al principio della riparazione del danno e deve tener conto anche della situazione personale dello studente.
4. La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.
5. Le sanzioni disciplinari influiscono sulla valutazione del comportamento prevista dal DPR n. 122/2009; nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti.
6. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
7. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente, né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
8. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di medie, gravi o reiterate infrazioni disciplinari.
9. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale. (Consiglio di Classe in presenza di Dirigente Scolastico o suo delegato inferiori ai 15 giorni, Consiglio di Istituto superiori ai 15 giorni).
10. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
11. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.
12. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 13 – Comportamenti che configurano mancanze disciplinari

1. I comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari sono infrazioni dei doveri degli studenti e del corretto funzionamento dei rapporti all'interno della comunità scolastica.
 2. Per tali comportamenti sono previsti appositi provvedimenti, che tendono a far riconoscere ai responsabili la violazione delle norme causate dai loro gesti, ad impedirne la ripetizione, a favorire la correzione di atteggiamenti scorretti ed, infine, ad ottenere la riparazione del danno.
 3. La trasgressione delle regole comporterà l'applicazione di provvedimenti disciplinari commisurati alla gravità dell'infrazione, all'entità del danno provocato, alla recidività; i provvedimenti saranno presi con tempestività al fine di non sminuire il valore educativo degli stessi.
- I seguenti comportamenti vengono configurati come mancanze disciplinari:
- a) Mancanza relativamente ai doveri scolastici: frequenza irregolare, ritardi abituali, assenze ingiustificate. Mancato assolvimento degli impegni di studio: non rispettare le consegne, non portare i materiali necessari, negligenza ricorrente, disturbo attività scolastica.
 - b) Mancanza di rispetto, anche formale, nei confronti del D.S., dei Docenti, del Personale della scuola, dei compagni, delle Istituzioni. Comportamenti irrispettosi ed offensivi verso gli altri attraverso parole, gesti o azioni.
 - c) Mancata osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza stabilite dalla scuola con i propri Regolamenti e Circolari interne: **divieto di utilizzo del cellulare e di qualsiasi dispositivo elettronico durante tutto l'orario scolastico compresa la ricreazione, la mensa ed in qualsiasi ambiente e luogo dell'Istituto sia interno che esterno.**
 - d) Comportamento recante danno al patrimonio della scuola e utilizzo scorretto delle strutture, delle attrezzature, dei sussidi didattici e degli arredi, mancato rispetto dell'ambiente scolastico.
 - e) Comportamento configurabile come reato: reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale..) oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale e pericolo per l'incolumità delle persone(incendio, allagamento..) sanzione **con comunicazione agli organi competenti.**
 - f) Comportamento configurabile come reato: bullismo e cyberbullismo, sanzione **con comunicazione agli organi competenti.**

L'Istituto effettua annualmente importanti azioni di prevenzione e contrasto riguardo la lettera f, avvalendosi del contributo della Polizia di Stato, della Polizia postale e simili.

Art. 14 – Sanzioni disciplinari- Interventi educativi correttivi

1. Agli alunni che tengano comportamenti configurabili come mancanze disciplinari sono inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

	TIPOLOGIA SANZIONI	ORGANO COMPETENTE	MANCANZE DISCIPLINARI
A	Ammonizione scritta sul diario dello studente firmata dalla famiglia	Insegnante (anche se di classe diversa)	Mancanze disciplinari di cui all' art. 2 comma 4, lettere a,b,c,d, del DPR 235/2007 Statuto
B	Ammonizione scritta firmata dalla famiglia	Insegnante (anche se di classe diversa)	
C	Ammonizione scritta sul registro di classe e riportata sul diario alla famiglia	Insegnante (anche se di classe diversa), contro firmata dal DS	
D	Ammonizione scritta sul registro Con convocazione della famiglia per un colloquio per mancanze reiterate, già precedentemente segnalate con comunicazione scritta e/o telefonica o per mancanza ritenuta grave.	Nei casi valutati dal docente come meno gravi, la convocazione è richiesta direttamente dall'insegnante coordinatore, mentre nei casi più gravi dal Dirigente Scolastico	
E	Ammonizione scritta del Dirigente Scolastico	Il Dirigente Scolastico su proposta del coordinatore di classe o del Consiglio di Classe	
Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino a un periodo di 15 giorni (Art. 4 - Comma 8 del D.P.R. 235/2007)			
F	Sospensione da attività specifica o da uno o più visite guidate o viaggi di istruzione	La decisione viene assunta con delibera del consiglio di classe con la presenza di tutte le componenti e previa audizione dell'alunno.	Mancanze disciplinari gravi o reiterate di cui all' art. 2 comma 4, lettere a,b,c,d.
G	Sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza fino a cinque giorni e impiego in attività di natura sociale, culturale e a vantaggio della comunità scolastica	La decisione viene assunta con delibera del consiglio di classe con la presenza di tutte le componenti e previa audizione dell'alunno	
H	Sospensione da uno a quindici giorni con allontanamento dalla comunità scolastica	La decisione viene assunta con delibera del consiglio di classe con la presenza di tutte le componenti e previa audizione dell'alunno.	
Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (Art. 4 – comma 9 del D.P.R. 235/2007)			
I	Sospensione per un periodo superiore a quindici giorni in caso di violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie e reati che comportino situazione di pericolo per l'incolumità delle persone	Consiglio di Istituto	Mancanze disciplinari di cui all' art. 2 comma 4, lettera e,f.
Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (Art. 4 - comma 9bis del D.P.R. 235/2007)			
L	Sospensione dalle lezioni fino al termine dell'anno scolastico	Consiglio di Istituto	Mancanze disciplinari di cui all' art. 2 comma 4, lettera e,f.
Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter del D.P.R. 235/2007)			
M	Sospensione dalle lezioni fino al termine dell'anno scolastico con esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi	Consiglio di Istituto	Mancanze disciplinari di cui all' art. 2 comma 4, lettera e,f.

2. Riconversione della sanzione in attività a favore della comunità scolastica: quando possibile su decisione del Consiglio di classe e Dirigente Scolastico, si convertirà la sanzione in attività a favore della comunità scolastica che consenta la riparazione del danno, favorisca la crescita del senso di responsabilità ed induca lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica degli episodi verificatisi nella scuola .
3. Possono essere modalità di conversione le seguenti attività: riordino del materiale didattico e delle aule, sistemazione dei laboratori, attività di supporto alla Biblioteca, attività di ricerca e di approfondimento didattico, attività di volontariato interne alla scuola.
4. Per le sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a quindici giorni è previsto, durante il suddetto periodo, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, e qualora la collaborazione familiare venisse a mancare, **il supporto dei servizi sociali** (dai 5 ai 15 gg.), al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.
5. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia, e qualora la collaborazione familiare venisse a mancare, **con i servizi sociali**, un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
6. Riparazione del danno: sarà posto a carico della famiglia dell'alunno o degli alunni coinvolti della classe l'onere per la riparazione di un danno al patrimonio scolastico quando ne sia accertata la responsabilità e tenendo conto della situazione personale e familiare dei singoli alunni.
7. In merito all' assenza di rispetto degli spazi esterni (lancio di carta o oggetti vari) la pulizia di tali spazi verrà effettuata dagli alunni durante gli intervalli o in altri momenti e con modalità organizzative che saranno di competenza dei Consigli di classe.
8. Se la mancanza si riferisce agli oggetti o alla pulizia dell'ambiente lo studente dovrà porvi rimedio riparando o ripagando il danno e/o provvedendo alla pulizia.

Art.15 - Organi competenti ad irrogare le sanzioni disciplinari

1. Le sanzioni disciplinari sono irrogate dai Docenti, dal Dirigente Scolastico, dal Consiglio di classe, dal Consiglio di Istituto.
2. Organi di cui la scuola si avvarrà laddove se ne ravvede la necessità: equipe socio psicopedagogica, assistenti sociali del territorio, polizia postale, commissariato, tribunale dei minori.

Art. 16 – Comunicazione alla famiglia dello studente

1. Una volta che l'organo competente ha deliberato il procedimento di allontanamento dalla comunità scolastica, tale provvedimento deve essere comunicato alla famiglia che dovrà prenderne visione.
2. La famiglia può essere convocata dal Dirigente Scolastico a partecipare al Consiglio di Classe nella fase finale attinente alla comunicazione della sanzione. Il provvedimento scatterà solo dopo che la famiglia ne è stata messa a conoscenza.
3. Nel periodo di allontanamento dalla comunità scolastica è previsto un rapporto con lo studente e la sua famiglia, tale da prepararne il rientro, anche assegnando elaborati di riflessione e compiti relativi ai programmi svolti in classe.

Art. 17 - Procedimento

1. Prima di irrogare una sanzione disciplinare occorre che lo studente possa esporre verbalmente o per iscritto e/o in presenza dei genitori, se possibile, le proprie ragioni. Lo studente ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori o da un docente , anche congiuntamente.
2. A seguito dell'audizione, potrà seguire:
 - a. la non attivazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare;
 - b. il rinvio della decisione al Consiglio di Classe per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.
3. Nei casi previsti dal presente articolo i genitori dello studente devono essere avvisati tramite lettera , comunicazione telefonica, fonogramma dell'evento accaduto e dell'eventuale necessità di convocare il consiglio di classe straordinario.
4. In alcuni casi, l'efficacia dei provvedimenti sanzionatori è condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione: le sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto.
5. Per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni e che devono essere comminate da un Organo Collegiale, va data comunicazione dell'avvio del procedimento allo studente e/o ai suoi genitori anche attraverso vie brevi (comunicazione telefonica, fonogramma, convocazione verbalizzata, lettera a mano).
6. Il provvedimento viene assunto dal Consiglio di Classe con la presenza di tutte le componenti (docenti e genitori) o dal Consiglio di Istituto. La seduta è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato ed è preceduta da una fase istruttoria riservata alla sola componente docente. L'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli.

7. L'Organo Collegiale viene convocato nel più breve tempo possibile (straordinario) o in occasione del primo consiglio di classe utile.
8. Nella deliberazione della sanzione, deve essere specificata la motivazione che ha portato al provvedimento.
9. La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data alla famiglia dello studente dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, in forma scritta.

Art. 18 - Impugnazioni

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori dell'alunno coinvolto, entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento disciplinare, all'apposito "Organo di garanzia" (O.G.), istituito presso l'Istituto ai sensi dell'Art. 5, secondo comma, D.P.R. 249/98, e come disciplinato dal Regolamento di modifica dello statuto (D.P.R. n. 235/2007).
2. L'organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni.
3. Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

Art. 19 - Organo di Garanzia

1. L'O.G. è designato annualmente dal Consiglio di Istituto su disponibilità dei membri. Esso è composto da:
 - a) Dirigente Scolastico (o suo delegato) che ne assume la presidenza;
 - b) Presidente del Consiglio di Istituto;
 - c) n° 1 rappresentante dei docenti;
 - d) n° 1 rappresentante dei genitori nominati dal Consiglio di Istituto.
2. L'O.G., in composizione perfetta, dovrà esprimersi, a maggioranza, in merito all'impugnazione, non oltre 10 giorni dalla data di presentazione del ricorso, qualora l'O.G. non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.
3. La convocazione dell'Organo di garanzia spetta al Dirigente Scolastico non oltre i 5 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo; lo stesso provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante.
4. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno 3 giorni prima della seduta
5. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti.
6. Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto, prima della seduta, la motivazione giustificativa dell'assenza.
7. Ciascun membro dell'Organo di garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno.
9. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.

Art. 20 – Patto di corresponsabilità educativa

1. Il patto di corresponsabilità implica l'impegno reciproco dei genitori, degli studenti e dell'istituzione scolastica all'osservanza dei doveri e all'esercizio dei diritti, disposti e riconosciuti dai regolamenti, decreti e leggi dello Stato ed insiti nei principi costituzionali della Repubblica Italiana e nella Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia.
2. E' elaborato dal Collegio dei docenti, sottoposto all'approvazione del Consiglio d'Istituto.
3. Il patto è sottoscritto dai genitori contestualmente all'iscrizione all' Istituto scolastico.

Il presente

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA ATTUATIVO DELLO STATUTO DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE

(D.P.R. 24.06.1998 N. 249 - DPR 21/11/07 N. 235)

Allegato B al Regolamento di Istituto

USO DEL CELLULARE E DEI DISPOSITIVI TECNOLOGICI

L'uso del cellulare e dei dispositivi tecnologici da parte degli alunni, durante lo svolgimento delle attività didattiche, è vietato. Il divieto deriva dai doveri sanciti dallo Statuto delle Studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249/1998).

La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni. Si ribadisce che le sanzioni disciplinari applicabili sono individuate da ciascuna istituzione scolastica autonoma all'interno dei regolamenti di istituto nella cultura della legalità e della convivenza civile.

(Fonte "Linee guida" emanate dal ministro Giuseppe Fioroni Roma 15 marzo 2001)

Il Consiglio di Istituto di questa istituzione scolastica

VISTO

Il DPR n.249 del 24/06/1998 "Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti";
Il DM n. 30 del 15/03/2007 "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, doveri di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti"
Il DM n. 104 del 13/01/2007 "Linee di indirizzo e chiarimenti sulla normativa vigente sull'uso di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche";
La circolare n° 362 del 25 Agosto 1998 "Uso del telefono cellulare nelle scuole"

VIETA

l'utilizzo del telefono cellulare e dei vari dispositivi elettronici durante le attività scolastiche del mattino e del pomeriggio (compreso l'intervallo).

l'uso del telefono cellulare anche nelle attività pomeridiane: doposcuola e pomeriggi facoltativi, in cui siano coinvolti alunni della scuola,

Il divieto è così regolamentato:

1. E' vietato utilizzare il telefono cellulare e gli altri dispositivi elettronici e di intrattenimento (walkman, mp3, ipod, ipad, notebook, fotocamera, videocamera, ecc ...) durante le attività didattiche, in tutti i locali della scuola.
2. I predetti dispositivi devono essere tenuti spenti e opportunamente custoditi e depositati nei borsoni, zaini, giacconi, giacchi sul banco o tra le mani.
3. Eventuali esigenze di comunicazione tra gli alunni e le famiglie, in caso di urgenza, potranno essere soddisfatte mediante gli apparecchi telefonici presenti in ogni scuola; in alternativa il docente potrà concedere l' autorizzazione all 'uso del cellulare, previa richiesta formale da parte dello studente.
4. Nel caso in cui lo studente sia sorpreso ad utilizzare il cellulare o qualsiasi altro dispositivo durante una verifica scritta (compiti in classe, esami conclusivi, test, ecc ...), la stessa sarà ritirata e non dovranno essere previste prove di recupero.
5. All'interno di tutti i locali della scuola, nelle sedi utilizzate per l'attività didattica come palestre, aule e laboratori sono vietate riprese audio e video di ambienti e persone, salvo in caso di esplicita autorizzazione del docente responsabile,
6. La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni ispirate al criterio di gradualità e alle finalità educative della scuola, come da tabella allegata al presente regolamento.

I genitori rispondono direttamente dell' operato dei propri figli nel caso in cui gli stessi arrechino danno a se stessi o agli altri con obbligo di risarcimento.

Eventuali fotografie o riprese fatte con i videotelefonini all'interno della scuola e nelle sue pertinenze, senza il consenso scritto della/e persona/e, si configurano come violazione della privacy e quindi perseguibili per legge oltre ad essere sanzionate con il presente regolamento.

I docenti e il personale AT A hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni in tutti gli spazi scolastici. Eventuali infrazioni devono essere segnalate in modo tempestivo alla Dirigenza e saranno materia di valutazione disciplinare. La Scuola perseguirà, secondo l'ordinamento vigente, qualsiasi utilizzo dei Social network che risulti improprio e /o dannoso per l'immagine e il prestigio dell' Istituzione Scolastica, degli operatori scolastici, degli alunni. I divieti e le relative sanzioni, si estendono anche a tutti i dispositivi tecnologici in possesso degli alunni.

	Mancanza disciplinare	Frequenza	Sanzione	Organo competente
1	Lo studente ha il cellulare e/o il dispositivo in mano o sul banco	a) 1° volta	Richiamo verbale	Docente
		b) 2° volta	Nota sul registro di classe, controfirmata dal Dirigente Scolastico o suo delegato, ritiro del cellulare e/o dispositivo e consegna al genitore a fine giornata	Docente
2	Utilizzo del cellulare durante l'attività didattica in tutti i locali o spazi scolastici o di pertinenza	a) 1° volta	Ritiro immediato del cellulare che sarà custodito in busta chiusa con firma dell'alunno nei lembi e riconsegnato ai genitori al termine delle lezioni. Nota sul registro di classe, controfirmata dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, trascritta sul diario dell'alunno che sarà firmata dai genitori.	Docente Dirigente Scolastico
		b) Uso reiterato	Adozione di provvedimenti disciplinari: -Sospensioni dalle lezioni di uno o più giorni a seconda della gravità (10gg. nei casi più gravi); -Valutazione non sufficiente del comportamento; -Esclusione dalla partecipazione ai viaggi di istruzione e/o uscite didattiche; -Convocazione della Famiglia.	Il Consiglio di classe delibera l'adozione dei provvedimenti disciplinari, modulandone la sanzione.
3	Uso del cellulare e/o dispositivo, improprio e/o dannoso per l'immagine e il prestigio dell'Istituzione Scolastica, degli operatori scolastici, degli alunni.	a) 1° volta	Adozione di provvedimenti disciplinari: -Sospensioni dalle lezioni di uno o più giorni a seconda della gravità (10gg. nei casi più gravi); -Valutazione non sufficiente del comportamento; -Esclusione dalla partecipazione ai viaggi di istruzione e/o uscite didattiche; -Convocazione della Famiglia.	Il Consiglio di classe delibera l'adozione dei provvedimenti disciplinari, modulandone la sanzione.
Nel caso in cui la prima infrazione sia di particolare gravità si passa direttamente alle forme applicative dei punti 2b e 3				

Il Dirigente scolastico e/o il Consiglio di classe ha la possibilità di sostituire le sanzioni disciplinari più severe con altri provvedimenti, comprendenti la collaborazione ai servizi interni della scuola o altre attività a scopo sociale che possano utilmente costituire una riparazione ed un ammonimento. Si precisano a titolo indicativo:

- Ricerche e/o attività di studio ed approfondimento coerenti con l'infrazione commessa;
- Operazioni di ripristino degli arredi dei locali scolastici;
- Riordino della biblioteca e/o laboratori.

Il Consiglio di Istituto fa appello alla collaborazione delle famiglie, affinché gli studenti si rendano conto che l'uso dei cellulari e di altri dispositivi durante le ore di lezione, oltre che arrecare disturbo allo svolgimento delle attività didattiche, può indurli alla distrazione e alla deconcentrazione.

Il Consiglio di Istituto fa appello alle Famiglie circa il controllo dei dispositivi elettronici che i propri figli utilizzano al di fuori della scuola, in quanto esiste una responsabilità genitoriale.